
STUDIO
SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA
& ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dichiarazione Iva 2019 e novità di periodo

A cura del Dott. Massimo Sirri

Bologna, 29 gennaio 2019

Argomenti

- ✓ Dichiarazione Iva 2019
- ✓ Le violazioni dichiarative
- ✓ Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014 e s.m.)
- ✓ Focus fattura elettronica
- ✓ Focus Iva estero

Dichiarazione Iva

Dichiarazione Iva 2019

Termini e modalità di presentazione

Termini di presentazione	dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019
Dichiarazione presentata ENTRO 90 giorni (29 luglio 2019)	tardiva, ma valida ad ogni effetto
Dichiarazione presentata OLTRE i 90 giorni (dal 30 luglio in poi)	omessa, ma con possibili effetti positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata entro il 30 aprile 2020
Modalità di presentazione	esclusivamente telematica (l'eventuale presentazione cartacea configura l'utilizzo di modello non conforme)
Modalità della dichiarazione	esclusivamente in forma autonoma

Termini e modalità di presentazione

Versamento	Il saldo Iva 2018 va versato entro il 18 marzo 2019 (il termine del 16 marzo cade di sabato)
Importo minimo da versare	11 euro (fino a 10 euro non si versa)
Versamento successivo	In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo , entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi (valgono i termini «fissi» anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017)
Compensazione parziale	In caso di compensazione parziale con crediti (imposte dirette o altre), la maggiorazione si applica solo sulla quota-parte di debito versato
Differimento termini versamento saldo imposte sui redditi	L'eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale anche per il saldo Iva

Dichiarazione Iva 2019

Termini e modalità di presentazione

Rateizzazione	È possibile rateizzare il pagamento , a decorrere dal 18 marzo 2019 , oppure previa maggiorazione , dal 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica)
Rate	Le rate devono essere di uguale importo e scadono il 16 del mese . L' ultima rata va versata entro il 18 novembre 2019 (il 16 novembre è sabato)
Interessi su rate	Sull'importo della rate successive alla prima è dovuto l' interesse fisso pari allo 0,33% mensile . Pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via
Scadenze versamenti in giorni festivi	Si ricorda che quando un termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione

Soggetti totalmente esenti (salvo debito d'imposta: **quadro VJ o rigo VF70**)

Contribuenti in **regime forfetario** e **contribuenti in regime di vantaggio** (ex regime minimi)

Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti

Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74

Imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda

Rappresentanti fiscali «leggeri»

Associazioni e società in regime speciale legge n. 398/91

Imprese extraUe identificate in Italia per il **regime speciale «Moss»**

Novità del Modello Iva 2019

Quadro VA	È stato aggiunto il rigo VA16 , costituito da una casella che deve essere barrata dai soggetti passivi che hanno aderito, con effetto dal 1 gennaio 2019, ad un «Gruppo Iva» (art. 70-bis del D.P.R. n. 633/1972), al fine di comunicare che la dichiarazione Iva 2019 è l'ultima dichiarazione annuale presentata dal soggetto
Quadro VX	Nel rigo VX2 è stato aggiunto il campo 2 , riservato ai soggetti passivi che hanno aderito, con effetto dal 1 gennaio 2019, a un «Gruppo Iva». In questo campo occorre indicare la parte dell'eccedenza detraibile indicata nel campo 1 dello stesso rigo trasferita al «Gruppo Iva»
Quadro VO	Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3 , che deve essere barrata dalle persone fisiche che hanno optato per il triennio 2015-2017 per il regime di vantaggio e nel 2018 hanno revocato tale scelta aderendo al regime forfetario
Quadro VG	Sono state inserite le caselle 6 e 7 , che devono essere barrate dal soggetto controllante stabilito all'estero senza posizione Iva in Italia
Quadro VY (prospetto Iva 26/PR)	Sono state apportate innovazioni analoghe a quelle descritte sopra con riguardo ai quadri VA e VX , allo scopo di acquisire le medesime informazioni nell'ambito della dichiarazione della società controllante

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VE: le operazioni non imponibili

Comprese le cessioni all'esportazione di cui alla lett. b-bis) dell'art. 8

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1
	Esportazioni	,00
	Cessioni intracomunitarie	,00
VE30	2	,00
	3	,00
	Cessioni verso San Marino	,00
	4	,00
	Operazioni assimilate	,00
	5	,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00
VE32	Altre operazioni non imponibili	,00

Quadro VH: variazione delle comunicazioni periodiche

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
	1		2			
VH1 Gennaio		,00		,00	3	
VH2 Febbraio		,00		,00		
VH3 Marzo		,00		,00		
VH4 I TRIMESTRE		,00		,00		4
VH5 Aprile		,00		,00		
VH6 Maggio		,00		,00		
VH7 Giugno		,00		,00		
VH8 II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9 Luglio		,00		,00		
VH10 Agosto		,00		,00		
VH11 Settembre		,00		,00		
VH12 III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13 Ottobre		,00		,00		
VH14 Novembre		,00		,00		
VH15 Dicembre		,00		,00		
VH16 IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17 Acconto dovuto						Metodo ,00

Riporto dei debiti periodici nel quadro VL - liquidazione

VL30 Ammontare IVA periodica	1				,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata		
	2	,00	3	,00	
VL32 IVA A DEBITO ovvero				,00	
VL33 IVA A CREDITO					,00

Non si computano nel VL33 i versamenti non eseguiti

Dichiarazione Iva 2019

Mod. Iva 2018 anno 2017

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	1.500,00	
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		900,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	600,00	
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL30	Ammontare IVA periodica			700,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	
		2 700,00	3 0,00	
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31)] ovvero		,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]			100,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			100,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00

Dichiarazione Iva 2019

Mod. Iva 2019 anno 2018

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	1.500,00		
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		900,00	
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	600,00		
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL30	Ammontare IVA periodica			700,00
			IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	
			2 700,00	3 0,00	
	VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
	VL32	IVA A DEBITO ovvero	0,00		
	VL33	IVA A CREDITO			0,00
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00	
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00	
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00	
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VF: rettifica della detrazione

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
	VF71	IVA ammessa in detrazione		,00

PROSPETTO D RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

Attenzione: i contribuenti che aderiscono al regime forfetario devono anche tenere conto dell'eventuale Iva con esigibilità «sospesa» (art. 1, comma 62, legge n. 190/2014)

Quadro VX: saldo e rimborso

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA			
Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	VX1 IVA da versare		,00
	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)		,00
	VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso ³ <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵		,00
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/> Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	⁸ FIRMA	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante ²	,00
VX7	Iva dovuta da trasferire		,00
VX8	Iva a credito da trasferire		,00

RISERVATO
ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA LIQUIDAZIONE IVA
DI GRUPPO (ART. 73)

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Rimborso

Il rimborso va richiesto in sede di **dichiarazione annuale**, compilando il **rigo VX4**

In caso di società controllanti, la richiesta va espressa nel prospetto PR

Termini per la richiesta di rimborso

I termini per la richiesta di rimborso sono quelli di **presentazione della dichiarazione** (fra il **1 febbraio** e il **30 aprile 2019** – più **90 giorni** in caso di **dichiarazione tardiva**)

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Le società di comodo

Le società non operative **non possono chiedere** il **rimborso del credito** risultante dalla dichiarazione annuale, né utilizzare il credito in **compensazione orizzontale**, né **cedere** il credito stesso

Qualora **per tre periodi di imposta consecutivi** la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724/1994, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi d'imposta successivi

VA15 Società di comodo

1

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

- “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui alla norma sopra richiamata.

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Le società di comodo

Per le società e gli enti considerati di comodo il **credito IVA** emergente dalla dichiarazione annuale **non** può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la **perdita definitiva del credito IVA annuale**.

Tuttavia, l'indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d'imposta annuale comporta la compilazione del rigo VX2.

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Società in perdita sistemica (circolare n. 31/2014)

L'art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014 ha ampliato il **periodo di osservazione** per l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistemica: **da tre a cinque periodi d'imposta**

Il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è costituito da **cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale** (ovvero quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al «reddito minimo» di cui all'art. 30 della legge 23 n. 724/1994)

La disciplina sulle società in perdita sistemica trova applicazione per il periodo d'imposta 2015 qualora il soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia per i periodi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro dei suddetti periodi e abbia dichiarato nell'altro periodo un reddito imponibile inferiore al «reddito minimo».

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Importo di cui si richiede il rimborso	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	,00
Causale del rimborso	<input type="checkbox"/>	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	4	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	5		,00
Contribuenti Subappaltatori	<input type="checkbox"/>	6	Esonero garanzia	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	7		

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8

FIRMA

Interpello

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10

FIRMA

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Importo di cui si richiede il rimborso 1
 di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2
 Causale del rimborso 3 **11** Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5
 Contribuenti Subappaltatori 6 Esonero garanzia 7

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 8
 FIRMA 9

Interpello

Presupposti del rimborso: contribuenti in regime forfetario dal 2019

I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 possono **chiedere il rimborso dell'Iva** a credito emergente dalla **dichiarazione relativa all'ultimo anno di applicazione del regime ordinario** (art. 1, comma 63, legge n. 190/2014)

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00
Causale del rimborso	3	12	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5		,00
Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>	
Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>	
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	8	FIRMA	
			Interpello <input type="checkbox"/>

Presupposti del rimborso: opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

I contribuenti che hanno optato per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015, hanno diritto al **rimborso annuale con priorità anche in assenza dei requisiti dell'art. 30** (lettera c, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, abrogata con effetto dal 2019)

Dichiarazione Iva 2019

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Importo di cui si richiede il rimborso	1	<input type="text"/>	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	<input type="text"/>	,00
Causale del rimborso	3	13	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	<input type="text"/>	,00
Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>	
Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>	

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

FIRMA

Interpello

Presupposti del rimborso: soggetti passivi che dal 2019 hanno aderito ad un «Gruppo Iva»

I soggetti che hanno aderito a un Gruppo Iva di cui all'art. 70-bis, D.P.R. n. 633/1972, con effetto dal 2019, possono chiedere il rimborso dell'eccedenza 2018 non trasferibile al gruppo anche in assenza dei requisiti dell'art. 30 (art. 70-sexies, D.PR. N. 633/1972)

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Erogazione del rimborso	A eccezione dei soggetti cessati e di quelli in procedura concorsuale, il rimborso può essere erogato direttamente dall'Agente della riscossione fino a concorrenza di 700.000 euro* (rimborso con procedura semplificata)	
	Il limite è unico per ciascun anno solare, per le compensazioni orizzontali e per i rimborsi in conto fiscale (procedura semplificata)	
	L'eccedenza è rimborsata su disposizione dell'Ufficio	
	Rimborso fino a 30.000 euro: erogazione libera	
	Rimborso oltre i 30.000 euro	<input type="checkbox"/> per i soggetti «a rischio»: obbligo di garanzia
		<input type="checkbox"/> per gli altri soggetti : scelta tra prestazione della garanzia e visto di conformità «rinforzato» (vedi attestazione rigo VX4)
* Il limite è elevato a 1.000.000 per i subappaltatori in edilizia che hanno fatturato nell'anno precedente almeno l'80% in regime di inversione contabile		

Quadro VX: determinazione del saldo e gestione del credito

Rimborso non spettante

(art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, come modificato da D.Lgs. n. 158/2015)

Il contribuente che chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'art. 30 è punito con **la sanzione pari al 30% «del credito rimborsato»**

La sanzione è applicabile solo se l'Ufficio o l'Agente della riscossione abbiano liquidato il rimborso **e non nel caso in cui**, riscontrata l'assenza dei presupposti nell'ambito dei controlli preventivi, l'Ufficio blocca l'erogazione e notifica il diniego

Secondo la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158/2015, al verificarsi della fattispecie, l'Ufficio applicherà la sanzione e richiederà gli interessi, sia quelli maturati dal giorno dell'erogazione del rimborso a quello del pagamento, sia quelli eventualmente corrisposti al contribuente in relazione alla somma rimborsata, ma non dovrà recuperare l'imposta rimborsata, salvo che contesti la legittimità del credito

Le violazioni dichiarative

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

La norma di riferimento è rappresentata dall'**art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997** che prevede:

sia l'ipotesi
dell'**omessa dichiarazione annuale Iva**

sia l'ipotesi
della **dichiarazione infedele**

Sono sanzionate anche le violazioni relative alle seguenti dichiarazioni:

inizio
attività

variazione dati
e cessazione

comunicazione
dati Iva

«spesometro»

«esterometro»

Omessa dichiarazione

L'ipotesi più grave, naturalmente, è quella
dell'**OMESSA PRESENTAZIONE** della **DICHIARAZIONE ANNUALE**, punita con

comma
1

la sanzione **dal 120 al 240 per cento**
dell'**imposta dovuta**, con il **minimo di 250 euro**

se non vi è imposta dovuta,
la sanzione va **da 250 a 2.000 euro**

comma
3

L'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 è indicato fra le norme individuate dall'art. 2, comma 36-*vicies ter*, del D.L. n. 138/2011, la cui violazione è punita con la **sanzione ridotta del 50% della misura ordinaria**, se il **contribuente** si è obbligato a utilizzare per le proprie transazioni, **solo strumenti di pagamento «tracciati»** ed effettua la comunicazione dei rapporti con gli operatori finanziari

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

È opportuno rammentare che la violazione di **omessa dichiarazione Iva** rende altresì applicabile l'**ACCERTAMENTO INDUTTIVO** di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, eseguibile entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata

Se l'**imposta evasa supera i 50.000 euro**, l'omessa dichiarazione Iva assume anche **rilievo penale**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (pena **da 1 anno e 6 mesi a 4 anni di reclusione**)

Imposta evasa > 50.000 euro (dal 2016) → penale

Elementi da considerare per il calcolo della sanzione

Ai fini del calcolo della sanzione per l'omessa dichiarazione (120/240 per cento), si tiene conto dell'**Iva dovuta al netto**:

- ✓ dei versamenti eseguiti,
- ✓ dell'eccedenza di credito dell'anno precedente non chiesta a rimborso
- ✓ dell'Iva a credito emergente dalle liquidazioni periodiche (ancorchè queste non siano più da annotare nei registri Iva)

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Nel caso di imposta NON dovuta

Si è detto che, se non è dovuta imposta, l'omessa dichiarazione è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro. Potrebbe essere il caso di chi effettua **solo operazioni non imponibili** o **fuori campo Iva** per **carenza del requisito di territorialità** o, ancora, il caso in cui il **credito Iva supera l'imposta dovuta**

Soggetti che applicano il MOSS

Rientra nella previsione sanzionatoria anche l'**omissione della dichiarazione** dovuta dai soggetti che applicano il **MOSS** (artt. 74-quinquies e septies, D.P.R. n. 633/1972). La sanzione è commisurata all'Iva dovuta in Italia

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Tardività

L'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 **non** prevede la **sanzione** per il caso della **tardiva dichiarazione**, la quale si considera valida, se presentata **entro 90 giorni** dalla **scadenza** del termine (art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998).

Omissione

Oltre tale termine, la dichiarazione si considera invece omessa, nonostante la norma (ancora l'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998), pur facendo salve le sanzioni «*per il ritardo*», non preveda una specifica comminatoria

Tralasciando le considerazioni critiche in merito a tale carenza, la violazione sarebbe sanzionabile (circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, cap. II, par. 1.3) con la pena (all'epoca prevista) **da 258 a 1.032 euro**; l'alternativa (più penalizzante) è quella di ritenere comunque applicabile la **sanzione per l'omessa dichiarazione**

Uno spunto in tal senso potrebbe essere dato da quanto previsto in materia di ravvedimento operoso; in base all'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, chi regolarizza l'omissione nei 90 giorni dal termine, può ridurre a 1/10 la sanzione prevista per l'**omissione** dell'adempimento, con ciò potendosi intendere che la sanzione sia effettivamente quella applicabile per l'omessa presentazione della dichiarazione.

Circolare 42/E/2016
sanzione fissa

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Art. 5, D.Lgs. n. 471/1997: dal 2016

In base alla nuova formulazione del primo comma della norma, **dal 2016**, è possibile presentare la **dichiarazione omessa** **entro il termine** per la **dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, a condizione che **non** sia **iniziata una qualunque attività d'accertamento** di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.



In tal caso, la **sanzione** va **dal 60 al 120 per cento** dell'ammontare del **tributo**, con il **minimo di 200 euro** (comma 1, ultimo periodo)

Nel caso di imposta NON dovuta

La **sanzione** va **da 150 a 1.000 euro** se la tardiva presentazione (entro il termine di quella per l'anno successivo) concerne una dichiarazione **senza imposta dovuta** (comma 3, ultimo periodo)

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Dichiarazione infedele

Quando l'imposta risultante dalla dichiarazione è inferiore a quella dovuta o è dichiarata un'eccedenza a credito superiore a quella spettante, si configura la fattispecie della **DICHIARAZIONE INFEDELE**, punita dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione **dal 90 al 180 percento** della **maggior imposta dovuta o** della differenza di **credito utilizzato**

Tipologia di operazioni

Può trattarsi, fra le altre ipotesi, di operazioni imponibili non fatturate o registrate **ovvero** di operazioni erroneamente qualificate come non imponibili, esenti o senza applicazione dell'imposta o, ancora, dell'applicazione di un'aliquota inferiore a quella effettivamente prevista o di indebita detrazione dell'Iva

Violazioni e cumulo

In ogni caso, la violazione in esame si «somma» alle violazioni «prodromiche», lasciando operare le previsioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997

Naturalmente, anche la dichiarazione infedele **può avere rilievo penale** (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000)

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997

La **sanzione** è aumentata della metà,
se la violazione è realizzata mediante utilizzo
di **fatture o documenti falsi** o per **operazioni inesistenti**,
«mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente»

Art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997

Fuori dai casi di cui al comma 4-bis,
la sanzione va **dal 60 al 120 per cento**,
quando la **maggiore imposta o la minore eccedenza** detraibile/rimborsabile accertata
è **inferiore al 3% dell'imposta o dell'eccedenza** medesima dichiarata
«e, comunque, **complessivamente inferiore a euro 30.000**»

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997

Con la modifica del meccanismo di richiesta dei rimborsi Iva (ora effettuata in sede di dichiarazione), essendo possibile l'immediato riscontro tra rimborso e contenuto della dichiarazione, è **prevista la sanzione** per le richieste eseguite **in assenza dei relativi presupposti** individuati nell'art. 30, del D.P.R. n. 633/1972.

Tale violazione non è più punita con la **sanzione** dal 100 al 200 per cento della somma non spettante, ma con la pena del **30 per cento del credito rimborsato** (oltre agli interessi)

Dichiarazione e
rimborso

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Non è «infedele» la dichiarazione che presenti violazioni le quali, ancorché non formali (come tali non punibili ex art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997), siano tali da rendere solo **«INESATTA»** la **DICHIARAZIONE** stessa, non essendo rilevata una maggior imposta dovuta nè un minor credito (utilizzato)

Si tratta di sanzioni volte a punire comportamenti che, ancorchè non incidenti sul tributo, sono idonei ad ostacolare i controlli.

Sono contemplate dall'**art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997**, e ad esse pare applicabile il **ravvedimento operoso** avendo come riferimento «*a quo*» il termine per la presentazione della dichiarazione

Le violazioni dichiarative

Le violazioni degli obblighi dichiarativi

Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997

Le **DICHIARAZIONI** previste dall'**ART. 35** e dall'**ART. 35-TER del D.P.R. N. 633/1972** non presentate o presentate con dati incompleti o inesatti, (quale che sia il numero delle violazioni) che non consentono l'individuazione del contribuente o i luoghi d'esercizio dell'attività o di conservazione di libri, registri, ecc., determinano l'applicazione della **sanzione da 500 a 2.000 euro**, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dichiarazione d'inizio attività, variazione e cessazione

L'Ufficio è tenuto a notificare l'invito a regolarizzare l'omissione o gli errori; la **regolarizzazione** nei **30 giorni** dall'invito comporta la **riduzione** della **sanzione a 1/5 del minimo**

La sanzione si applica anche a chi presenta con dati incompleti o inesatti la richiesta di **REGISTRAZIONE** al **MOSS** o le comunicazioni di cui all'**art. 74 quinquies, commi 1 e 4**, D.P.R. n. 633/1972

Regime forfetario e profili Iva

(legge n. 190/2014 e s.m.)

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Principi generali

Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016

Secondo l'Amministrazione finanziaria "i contribuenti in regime forfetario **non addebitano l'iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni**", con la conseguenza che "**le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta**".

Sì fatture

No rivalsa

No detrazione

Sono però soggetti passivi Iva

Per le operazioni per le quali è prevista l'inversione nell'applicazione del tributo, i **forfetari sono tenuti al versamento dell'imposta a debito entro il giorno 16 del mese successivo** a quello d'effettuazione dell'operazione.

Acquisti intracomunitari oltre 10.000 euro o per opzione

Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia

Reverse charge interno



VIES

Intrastat

VIES

Intrastat

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Esoneri

I soggetti in regime forfetario sono **esonerati** dagli obblighi di **liquidazione e versamento dell'Iva** (salvo quando il forfetario assume la veste di debitore dell'imposta: acquisti intracomunitari, ecc...) e, salva l'emissione delle fatture, da **tutti gli obblighi contabili e dichiarativi** di cui al D.P.R. n. 633/1972.



NO
registrazione
fatture emesse e
corrispettivi



SI'
certificazione
corrispettivi



SI'
memorizzazione e
trasmissione telematica
corrispettivi

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Altri esoneri

I soggetti in regime forfetario sono esonerati dalla **registrazione** degli acquisti e dalla **tenuta e conservazione dei registri e documenti**, a esclusione delle **fatture ricevute**, degli **altri documenti d'acquisto** e delle **bollette doganali** d'importazione.

Non devono presentare la **dichiarazione annuale Iva**, né **lo spesometro** di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (peraltro abrogato dal 2019).

Per effetto dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale e dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, tali soggetti non sono neppure tenuti alla **comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche** dell'imposta

Esterometro
(art. 1, comma 3bis,
D.Lgs. n. 127/2015)

Secondo l'associazione, «dal richiamo contenuto nel più volte citato comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 ai soggetti di cui al precedente comma 3 deriva, come ulteriore conseguenza, che i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, individuati dal comma 3, sono da ritenersi **esonerati anche dalla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** di cui al successivo comma 3-bis»

Assonime, circolare n. 26 del 13 dicembre 2018

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Numerazione e registrazione dei documenti passivi

Quanto all'obbligo di numerazione e conservazione dei documenti passivi,

adempimento che continua a riguardare i soggetti in regime forfetario

ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge n. 190/2014

(norma non modificata dalla legge di bilancio 2019),

occorre ricordare che il D.L. n. 119/2018 ha riscritto l'art. 25 del decreto Iva,

abolendo - a far data dal 24 ottobre 2018 -

l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute e mantenendo quindi solamente l'obbligo della loro annotazione sul registro Iva degli acquisti

Resta però il dubbio se,

non essendo tali soggetti tenuti alla registrazione delle fatture passive,

permanga l'obbligo della loro numerazione

(che riguarderà però solo i documenti cartacei)

Il dubbio

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

I soggetti in regime forfetario **non sono obbligati** a emettere **fattura elettronica (FE)** ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

L'esonero dall'emissione della fattura elettronica non significa che tali soggetti siano esonerati dall'emissione della **fattura cartacea o analogica**, a meno che non si tratti di soggetti tenuti alla certificazione delle operazioni con documenti diversi dalla fattura (scontrino/ricevuta fiscale) e sempre che il cessionario o committente non richieda espressamente l'emissione di detto documento (fattura) non oltre il momento d'effettuazione dell'operazione (come dispone l'art. 22 del Dpr n. 633/1972).

SI' fattura elettronica a PA
(Telefisco 2018)

Esonero FE

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

Le fatture (cartacee) emesse
non devono recare l'**addebito dell'imposta**

Obbligo di fattura
cartacea

Inoltre, occorre riportare sul documento l'annotazione
"**Operazione in franchigia da Iva**" con indicazione della normativa di riferimento,
ovverossia il richiamo all'**art. 1, commi 54-88 della legge n. 190/2014**

Annotazione
obbligatoria

(le fatture cartacee emesse dai forfetari o dai soggetti in regime di vantaggio
non saranno comunque più soggette a monitoraggio attraverso lo spesometro;
la precisazione è contenuta nella **FAQ n. 24**
pubblicata sul sito delle Entrate il 27 novembre 2018).

FAQ 24 del
27 novembre 2018

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

Visto che le fatture (cartacee) emesse, non recano l'addebito del tributo, le stesse sono tuttavia soggette a **imposta di bollo di 2 euro**, qualora l'importo della fattura sia **superiore a 77,47 euro** (articolo 6, Tabella B e articoli 13 e 14, Tariffa, Parte I, allegate al D.P.R. n. 642/1972), mediante apposizione del **contrassegno telematico** di cui al provvedimento 12 gennaio 2015, n. 2556, non rendendosi applicabili le specifiche modalità di assolvimento del tributo di cui all'art. 6, comma 2 del decreto 17 giugno 2014 (recentemente modificato dal D.M. del 28 dicembre 2018) valide solo per le fatture elettroniche.

La fattura **non** deve riportare l'indicazione che il corrispettivo è soggetto a **ritenuta d'acconto** (qualora essa sia "astrattamente" applicabile).
Oltre al fatto che i forfetari **non sono sostituti d'imposta** (e, quindi, non operano le ritenute alla fonte sulle somme pagate ai propri fornitori), è infatti previsto che *"i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, **non sono soggetti alla ritenuta d'acconto**"* (come sottolineato dalla circolare n. 10/E del 2016, la quale illustra anche le procedure da seguire qualora sia erroneamente applicata la ritenuta d'acconto per tali operazioni).

Obbligo di fattura cartacea

Bollo

Ritenuta d'acconto

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

L'esonero dall'obbligo di emettere fattura elettronica non significa che tali soggetti non possano, se lo vogliono, **procedere volontariamente a emettere fattura in formato xml**, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate n. 89757/2018

Documento elettronico facoltativo



Solo fatture cartacee

Solo fatture elettroniche

Fatture cartacee e fatture elettroniche

FAQ

Alla domanda se sia obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture, l'Agenzia ha precisato che, «in linea con la **piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica**, i contribuenti **non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sottosezionali** ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, **la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche** può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, **indipendentemente dalla natura analogica o elettronica**. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39».

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

La scelta di procedere all'emissione della fattura elettronica su base volontaria è stata ripetutamente affermata nelle risposte fornite dalle Entrate, anche con riguardo ad **altri soggetti** che, al pari dei forfetari, sono esonerati dall'obbligo.

È il caso dei soggetti in regime speciale ai sensi della **legge n. 398/1991** con proventi da attività commerciali non superiori, nel periodo d'imposta precedente, a **65 mila euro**, i quali, ai sensi dell'art. 10 del Dl n. 119/2018,

sono esonerati dalla fattura elettronica (pur continuando a dover emettere fattura analogica, come i forfetari di cui alla legge n. 190/2014).

Alla domanda «*se uno di questi soggetti volesse comunque avvalersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?*», i tecnici dell'amministrazione finanziaria rispondono affermativamente (**risposta n. 2.17** dell'elenco sul sito del **CNDCEC**).

Fattura elettronica
facoltativa

Altri soggetti

CNDCEC
risposta n. 2.17

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e fattura elettronica

Allo stesso modo, con specifico riferimento alle **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** con proventi commerciali **superiori alla soglia di 65 mila euro**, le quali, ai sensi del medesimo art. 10 del D.L. n. 119/2018, sono tenute ad assicurare che la fattura elettronica (la cui emissione è però obbligatoria, in questi casi) sia emessa da parte del cessionario/committente (con un'inversione degli obblighi documentali),

la **risposta n. 2.14** fornita nell'incontro organizzato dal CNDCEC precisa che **«nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (fattura elettronica) (tipo documento TD1)»**,

a riprova di una generalizzata possibilità di ricorrere volontariamente all'emissione del documento in formato elettronico in tutte le situazioni in cui esso non sia previsto come obbligatorio (o sia obbligatorio, nel caso specifico esaminato, ma in capo a un soggetto diverso dal cedente/prestatore).

Fattura elettronica
facoltativa

Altri soggetti

ADS oltre soglia

CNDCEC
risposta n. 2.14

Forfetari e conservazione delle fatture

La **risposta n. 2.3**, fornita sempre nel corso dell'incontro con il Consiglio nazionale dei commercialisti, riscontra positivamente il quesito riguardante il soggetto forfetario «che fornisce ai propri fornitori l'**indirizzo pec o il codice destinatario**».

Il dubbio se, ricorrendo la circostanza descritta, tale soggetto possa «**continuare ad emettere**, per quanto concerne il ciclo attivo, **le fatture in formato cartaceo**» è risolto **in senso affermativo**.

CNDCEC
risposta n. 2.3

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

I soggetti che operano in regime forfetario possono essere destinatari tanto di fatture legittimamente emesse **in formato cartaceo** (anche nel 2019 o in anni successivi), quanto di **fatture elettroniche** (obbligatorie dal primo gennaio 2019). Per **le prime**, che continuano a essere emesse dai fornitori dei beni/servizi con le tradizionali modalità (si pensi a una cessione di beni o a una prestazione di servizi effettuata da un soggetto forfetario nei confronti di altro forfetario) e, quindi, consegnate o spedite a mezzo posta (o come allegato a una normale email o a una PEC), è evidente che nulla muta rispetto al passato. I cessionari/committenti che sono in regime forfetario ai sensi della legge n. 190/2014, **continueranno a conservare “su carta” i documenti ricevuti.**

Ricezione fatture
cartacee

Conservazione
cartacea

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

Il provvedimento n. 89757/2018 dispone che il fornitore del soggetto in regime forfetario deve indicare in fattura il **codice destinatario convenzionale** «a sette zeri» (“0000000”). In tal caso, il sistema d’interscambio – Sdl – che si occupa di ricevere e recapitare le fatture elettroniche, provvederà a depositare la fattura elettronica al cessionario/committente, mettendola a disposizione nella sua **area riservata** nel sito dell’agenzia delle Entrate (mentre un **duplicato informatico** della stessa è messo a disposizione del cedente/prestatore nell’area riservata di quest’ultimo). Chi ha emesso la fattura elettronica deve anche **comunicare tempestivamente** al cessionario/committente (senza coinvolgere lo Sdl in tale comunicazione) che l’originale della fattura elettronica è presente nella sua area riservata.

La comunicazione è eseguibile **con qualsiasi modalità**,
*«anche mediante la consegna
di una copia informatica o analogica della fattura elettronica»*,
come precisato al punto 3.4, lettera d) del provvedimento n. 89757.

Regole
di emissione

Ricezione fatture
elettroniche

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

Mutuando quanto riportato nella **risposta 2.24** fornita nel corso dell'incontro con il CNDCEC, in relazione alle **diciture sulla copia cartacea (o in pdf)** della fattura elettronica al privato consumatore, inoltre, *«è possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo **"copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl"**»*, disponibile nell'area riservata del cliente.

In ogni caso, coerentemente con la regola per cui il cessionario/committente che opera in regime forfetario non può detrarre l'imposta, il provvedimento n. 89757/2018 (al punto 4.7) dispone che **«la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione»** nell'area riservata del destinatario della fattura.

Dicitura su
copia cartacea

Ricezione fatture
elettroniche

CNDCEC
risposta n. 2.24

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

I soggetti in regime forfetario, oltre a non avere l'obbligo di emettere le fatture elettroniche, **«non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche»**.

Da tale precisazione, contenuta nelle **FAQ (risposta n. 26)** pubblicate sul sito dell'agenzia in data 27 novembre 2018, emerge quindi che, laddove il cessionario/committente forfetario **nulla comunichi** al proprio fornitore, questi emetterà fattura elettronica (trasmessa allo SdI e da questo messa a disposizione del cliente nella sua area riservata), ma **nessun obbligo di conservazione elettronica** sorge in capo al ricevente di tale fattura, il quale, in adempimento degli obblighi previsti dalle regole per i forfetari, **potrà conservare le copie analogiche/cartacee delle stesse**.

Ricezione fatture elettroniche

FAQ 24 del 27 novembre 2018

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

Solo nel caso in cui il forfetario abbia **comunicato volontariamente** al fornitore la propria **PEC** o il proprio **codice destinatario** o abbia provveduto a registrare alle Entrate l'una (la PEC) o l'altro (il codice destinatario), abbinandoli univocamente alla propria partita Iva mediante utilizzo del **servizio di registrazione** proposto dalla stessa agenzia delle Entrate, allora sorge l'**obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche ricevute**, anche a mezzo del servizio gratuito fornito dalla stessa amministrazione finanziaria.

Il servizio è attivabile anche per le fatture per le quali tale modalità di conservazione non risulta obbligatoria, non avendo l'operatore (che non si sia registrato) espressamente comunicato al fornitore né la propria PEC né il proprio codice destinatario

Ricezione fatture elettroniche

Conservazione elettronica per operatori registrati o che hanno comunicato PEC o codice destinatario

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Forfetari e conservazione delle fatture

Il soggetto in regime forfetario potrebbe trovarsi a ricevere fatture elettroniche recapitate, via SdI, al **proprio indirizzo PEC**, nonostante tale indirizzo **non sia stato comunicato al fornitore**, il quale potrebbe averlo indicato in fattura, magari perché lo ha rintracciato *“autonomamente”* nel **registro pubblico INIPEC** degli indirizzi di posta certificata.

Nella **risposta 3.6** dell'elenco sul sito del **CNDCEC**, i tecnici delle Entrate hanno affermato (seppur in modo non chiarissimo) che **«il cliente in regime forfetario non è obbligato a ricevere le FE, quindi l'importante è che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, ... in modo analogico»**, con l'ulteriore precisazione secondo cui è comunque fruibile **il servizio gratuito di conservazione** delle fatture, **«indipendentemente dalla modalità di ricezione»**, potendo in tal modo essere sicuro che *«le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle»*.

Ricezione fatture elettroniche

Conservazione di fatture elettroniche ricevute via PEC con indirizzo acquisito dal fornitore

CNDCEC risposta n. 3.6

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Periodo transitorio

Una delle situazioni più frequenti riguarda chi ha emesso fattura (cartacea) nel 2018 in **regime ordinario** con regolare addebito dell'Iva ed è transitato al **regime forfetario** nel 2019.

Fatture 2018 con Iva ordinaria



L'operazione ricade **in regime Iva ordinario** anche se la fattura **non risulta incassata** nel corso del 2018. E ciò, perché l'operazione si considera effettuata, dal punto di vista Iva, al momento dell'emissione della fattura, a nulla rilevando che, all'atto del relativo incasso, l'emittente sia diventato forfetario.

Fattura pagata nel 2019 → NO RITENUTA D'ACCONTO

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Periodo transitorio

Nella dichiarazione Iva relativa all'**ultimo anno d'applicazione dell'Iva ordinaria**, si deve tener conto dell'imposta relativa alle operazioni **a esigibilità differita**, per cui l'esigibilità si realizza, normalmente, al momento del pagamento (operazioni ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 o in regime di Iva per cassa ex art. 32bis, D.L. n. 83/2012)

Regime di cassa

Esigibilità anticipata



Detrazione anticipata

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Periodo transitorio

All'entrata nel regime forfetario (e viceversa, con effetti contrari) sorge l'obbligo di operare la **rettifica della detrazione**:

per i beni non ammortizzabili
o servizi non ancora ceduti/utilizzati

per i beni ammortizzabili ancora nel
periodo di monitoraggio di 5/10 anni

**Rettifica
della detrazione**

**Art. 19bis2,
D.P.R. n. 633/1972**

Occorre **idonea documentazione** da cui risulti,
per categorie omogenee,
la quantità e i valori del patrimonio aziendale
(circolare n. 328 del 24 dicembre 1997)

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Periodo transitorio

Un soggetto che transita al forfetario nel 2019,
ha sostenuto un canone di locazione anticipato semestrale
periodo 01.10.2018 – 31.03.2019
di euro 2.000, detraendo euro 440 di Iva.

A seguito della rettifica,
è dovuto, entro il termine del saldo annuale,
il versamento di $(440 : 182) \times 90 = 218$ euro

**Rettifica
della detrazione**

Beni non ammortizzabili/servizi

Regime forfetario e profili Iva (legge n. 190/2014)

Periodo transitorio

Un soggetto che transita al forfetario nel 2019, ha acquistato nel 2017 un bene mobile del costo di 60.000 euro, detraendo euro 13.200 di Iva.

Rettifica della detrazione

A seguito della rettifica, è dovuto entro il termine del saldo annuale, il versamento dei 3/5 dell'importo pari a $(13.200 : 5) \times 3 = 7.920$ euro

Se il medesimo soggetto rientra, nel 2020, in regime ordinario, potrà operare (nella dichiarazione Iva relativa al 2020) una rettifica a favore dell'Iva relativa al bene in questione di 2/5 pari a $(13.200 : 5) \times 2 = 5.280$

Beni ammortizzabili

Focus fattura elettronica

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una **fattura** per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 18 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

FAQ CNDCEC

2.1. Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell'Iva per il cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro Iva degli acquisti con detrazione dell'Iva corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.



FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 30 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018



Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018

Domanda

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

FAQ CNDCEC

- 2.2. Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo Sdl (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?**

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.



FAQ CNDCEC

2.16. Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Si, il documento che verrà prodotto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al SdI e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l'estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell'IVA.



Focus fattura elettronica

FAQ CNDCEC

6.1. Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detraazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la FE. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 comma 4



Videoforum Italia Oggi 23 gennaio 2019

FORFETTARI/RECUPERO ACCONTO IVA

Domanda

In che termini e modalità, il contribuente in regime semplificato e/o ordinario che ha versato l'acconto Iva a dicembre 2018 e che passa nel 2019 al regime forfettario, potrà recuperare il tributo in presenza di un eccedenza di credito, stante la non applicazione del tributo in applicazione del regime in commento?

Risposta

Il comma 63 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 specifica che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfettario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Focus Iva estero

Il trasferimento dei beni tra Stati membri

Il regime delle prove del trasferimento dei beni da Stato a Stato

Novità in arrivo

**Dal
1 gennaio 2020**

Il regolamento UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 introduce una **presunzione (confutabile dalle autorità fiscali degli Stati)** di trasferimento a destino dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria non imponibile, al ricorrere delle condizioni stabilite dal nuovo **art. 45 bis inserito nel regolamento UE n. 282/2011**.

La presunzione opera qualora:

a) il cedente attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente o da un terzo per suo conto) e sia in possesso di almeno **due elementi di prova** (non contraddittori) rilasciati da due parti diverse indipendenti tra loro, dal cedente e dal cessionario, contenute nell'apposita elencazione di cui al **terzo paragrafo, lettera a)** della norma (si tratta dei documenti relativi al trasporto/spedizione, quali: documento o lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo – Air Way Bill –, fattura dello spedizioniere), ovvero sia in possesso di **uno di tali elementi di prova, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi probatori** non contraddittori e provenienti da due parti parimenti indipendenti, contenuti nell'elencazione di cui al **terzo paragrafo, lettera b)** (si tratta di: i) polizza assicurativa della spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione; ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità – notaio, per esempio – che confermino l'arrivo a destino dei beni; iii) ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato);

oppure qualora:

b) il cedente sia in possesso di una dettagliata dichiarazione scritta del cessionario – da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione - che attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente o da un terzo per suo conto) nello Stato di destinazione e sia altresì in possesso dei documenti sopra indicati nelle possibili combinazioni già esaminate.

Operazioni intraUe: profilo soggettivo

Vies

Conseguenze della mancata presenza nel Vies

In particolare, con la **sentenza del 09.02.2017, nella causa C-21/16 («Euro Tyre BV»)**, la Corte di giustizia consolida in modo definitivo il suo orientamento «sostanzialista» e, richiamate tutte le più importanti sentenze precedenti (C-587/10, C-273/11, C-492/13 e C-24/15), conferma che il possesso della partita Iva, del codice identificativo Iva di operatore comunitario e l'iscrizione al VIES hanno **natura formale** e, da soli considerati, non possono implicare automaticamente la negazione del regime di esenzione dall'Iva delle cessioni intracomunitarie quando:

- ✓ **sono soddisfatti tutti i requisiti sostanziali** dell'operazione intracomunitaria (1. trasferimento all'acquirente del diritto di disporre dei beni come proprietario, 2. prova data dal fornitore che i beni sono stati trasportati/spediti in altro Stato membro, 3. il bene è uscito fisicamente dallo Stato Ue di partenza a destinazione di un soggetto passivo che agisce come tale in uno Stato Ue diverso da quello di partenza dei beni);
- ✓ **il fornitore non ha partecipato intenzionalmente ad una frode**, avendo adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare di essere coinvolto nella frode (diligenza del «*commerciante avveduto*»);
- ✓ **la violazione del requisito formale non ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali**

Operazioni intraUe: profilo soggettivo

Vies

Conseguenze della mancata presenza nel Vies

Con la sentenza n. 21102 del 24.08.2018, la Cassazione si pronuncia su un caso avente ad oggetto cessioni intracomunitarie di beni fatturate come non imponibili nei confronti di clienti spagnoli di cui era stata verificata dal fornitore italiano l'effettiva esistenza ed operatività in Spagna ed il possesso della partita Iva (in Spagna NIF), **ma risultanti non iscritti nel sistema VIES.**

Dopo aver riepilogato correttamente tutti i principi ormai consolidati della giurisprudenza comunitaria e nazionale ed aver ribadito che *«può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigativa sulla movimentazione dei beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario»* e che *«gli operatori intracomunitari non possiedono i poteri istruttori propri dell'Amministrazione finanziaria»*, pur potendosi dimostrare la buona fede del cedente, giunge alla conclusione che *«ciò non esclude l'applicazione dell'imposta, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova di cui in precedenza si è detto, **non avendo la contribuente dimostrato, neanche nella fase processuale, l'avvenuto pagamento del tributo da parte del cessionario**»*

Sentenza errata nei presupposti (richiede, di fatto, la verifica di un requisito-pagamento dell'Iva nello Stato Ue dell'acquirente-non prevista dalla norma), illogica e contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui alla sentenza del 09.02.2017, causa C-21/16, «Euro Tyre BV»

Operazioni intraUe: profilo soggettivo

Vies

Novità in arrivo

Si segnala che la **direttiva UE n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018** prevede che l'inserimento del numero d'identificazione attribuito al cessionario, destinatario dei beni oggetto di una vendita intracomunitaria, divenga una **condizione sostanziale** ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità, anziché un mero requisito formale.

A decorrere dal **1 gennaio 2020**, è prevista una modifica dell'**art. 138, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE**, volta a stabilire che sono esenti (nella terminologia comunitaria) le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro che agisca in quanto tale e che sia **identificato** ai fini dell'imposta in uno Stato membro diverso da quello da cui in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni, alla condizione che abbia **comunicato** al cedente tale numero identificativo.

Il diritto all'applicazione del regime di non imponibilità è inoltre subordinato, come prevede il **nuovo par. 1 dell'art. 138**, alla presentazione di corretti elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle operazioni intracomunitarie.

Operazioni intraUe: profilo soggettivo

Videoforum Italia Oggi 23 gennaio 2019

ARCHIVIO VIES

ItaliaOggi

Domanda

A seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, secondo la quale l'iscrizione del soggetto passivo all'archivio Vies non è un requisito sostanziale per l'applicazione del regime proprio delle operazioni intracomunitarie, devono ritenersi superate oppure sono confermate le indicazioni fornite dall'agenzia con la circolare n. 39/2011 e con la risoluzione n. 42/2012, secondo cui il soggetto passivo italiano non iscritto al Vies non deve assoggettare ad Iva gli acquisti intracomunitari?

Risposta


Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, secondo un orientamento costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea (tra cui la sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16), formatasi successivamente all'emanazione della circolare n. 39/2011 e della risoluzione n. 42/2012, l'iscrizione al sistema Vies dell'operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, se risulta accertato che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest'ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente. La mancata iscrizione al Vies dell'operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell'operazione intracomunitaria - che rimane tale - rappresenta, comunque, una violazione formale. Pertanto, s'intendono superati i citati documenti di prassi. Per completezza, si precisa che la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l'iscrizione del soggetto passivo nell'Archivio Vies diventi una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale.

La partecipazione dell'«identificazione Iva» nelle operazioni semplici e complesse

L'intervento della posizione Iva per cessioni e prestazioni

Principio di diritto n. 10 del 2 novembre 2018 –
AGENZIA DELLE ENTRATE

Triangolari con
rappresentante fiscale



Il soggetto nazionale effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, anche se il cessionario greco dispone di una posizione Iva nello Stato membro della lavorazione.

La sosta nel Paese della lavorazione è temporanea e la proprietà dei beni è trasferita quando gli stessi giungono a destinazione nello Stato del cessionario/committente